

Risposta n. 339

***OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Trasferibilità delle posizioni creditorie derivanti dai versamenti in
acconto dell'imposta sulle assicurazioni nell'ambito di una
operazione di conferimento di rami di azienda tra soggetti UE che
svolgono attività assicurativa in Italia in libera prestazione di
servizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La ALFA (di seguito, anche l'istante o "Compagnia inglese") è una società di diritto inglese, facente capo al gruppo BETA, ed è stata autorizzata dall'Organo di Controllo e di Vigilanza del Regno Unito, con il consenso di IVASS, ad esercitare in Italia l'attività assicurativa nel ramo danni, sia in regime di cd. "libertà di stabilimento" e sia in regime cd. "libera prestazione di servizi" (di seguito, anche "LPS").

Per l'esercizio dell'attività assicurativa in libertà di stabilimento, l'istante si avvale di una stabile organizzazione in Italia soggetta all'IRES ai sensi dell'articolo 162 del TUIR e dell'articolo 5 della convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Invece, per l'attività assicurativa in LPS si avvale della sede principale inglese e di quelle secondarie localizzate in Belgio, Olanda, Germania, Francia e Danimarca, le quali operano in Italia con un proprio codice fiscale rilasciato dall'agenzia delle entrate per l'assolvimento delle obbligazioni tributarie previste dalla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

A seguito del risultato referendario della cd. *Brexit*, il gruppo BETA ha avviato un processo di riorganizzazione societaria per poter continuare ad operare nel mercato comunitario in base al sistema del cd. *passaporto europeo*. In particolare, il gruppo intende porre in essere un'operazione di conferimento ai sensi dell'articolo 2, lett. d) della Direttiva 2009/133/CE del Consiglio Europeo, “*mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività ad un'altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della beneficiaria del conferimento*”. A tal fine, in data XX/XX/2018, l'istante rappresenta di aver costituito una società di diritto lussemburghese denominata “GAMMA” (di seguito, anche “Compagnia lussemburghese”), con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, la quale eserciterà attività assicurativa in Italia sia in regime di c.d. libertà di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi con decorrenza 1 gennaio 2019.

Nello specifico, per l'esercizio dell'attività in regime di stabilimento, la Compagnia lussemburghese ha istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (di seguito anche “*Sede Secondaria Italiana di GAMMA*”), mentre per l'esercizio dell'attività in libera prestazione di servizi, intende avvalersi di proprie sedi secondarie istituite in Belgio, Olanda, Germania, Francia, Danimarca e Regno Unito (di seguito anche “*le Sedi Secondarie UE di GAMMA*”).

L'operazione di riorganizzazione prospettata prevede che il complesso di attività della Sede Secondaria Italiana e delle Sedi Secondarie UE di ALFA sia trasferito, rispettivamente, alla Sede Secondaria Italiana e alle Sedi Secondarie UE di GAMMA.

Conseguentemente, la sede legale inglese e le sedi secondarie UE della società conferente ALFA cesseranno di esercitare l'attività assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi.

Agli effetti dell'operazione di conferimento prospettata, ALFA intende includere nel complesso delle attività oggetto di conferimento a favore di GAMMA anche le posizioni creditorie derivanti dai versamenti d'imposta

effettuati a titolo di acconto dell'imposta sulle assicurazioni nel mese di novembre 2018, per l'esercizio 2019.

Tanto rappresentato, l'istante chiede di conoscere le implicazioni di natura tributaria derivanti dall'operazione di conferimento in capo alle Sedi secondarie UE di GAMMA agli effetti dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961.

In particolare, chiede di sapere se le posizioni creditorie derivanti dai versamenti effettuati dalle sedi secondarie UE di ALFA a titolo di acconto dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno successivo, siano trasferibili alle sedi secondarie UE di GAMMA in conseguenza dell'operazione di conferimento e possano essere utilizzate a scomputo dei versamenti d'imposta dovuti dalle suddette Sedi Secondarie di GAMMA a decorrere dal mese di febbraio 2019.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che le posizioni creditorie derivanti dai versamenti effettuati nel mese di novembre 2018 dalle sedi secondarie UE di ALFA a titolo di acconto dell'imposta sulle assicurazioni siano liberamente trasferibili alle sedi secondarie UE di GAMMA e che le suddette posizioni creditorie siano utilizzabili da queste ultime a decorrere dal mese di febbraio 2019, a scomputo dei versamenti d'imposta dovuti sui premi incassati nel mese di gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis* della legge n. 1216 del 1961.

A supporto di ciò rappresenta che l'operazione di conferimento comporta il trasferimento dei portafogli assicurativi da ALFA a GAMMA e quindi gli acconti versati costituiscono posizioni creditorie funzionalmente connesse a questi ultimi. In sostanza, gli acconti sono stati determinati sulla base dell'imposta dovuta in passato sui premi assicurativi riferibili ai portafogli conferiti, e rappresentano per loro natura un anticipo dell'imposta sulle assicurazioni che sarà applicata dalle sedi secondarie della società conferitaria sui premi che saranno incassati in futuro in relazione ai medesimi portafogli.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il conferimento di azienda è l'operazione con la quale un soggetto (conferente) trasferisce un'azienda o ramo di azienda ad un'altra società (conferitaria) ottenendo in cambio una partecipazione nel capitale sociale di quest'ultima.

Sotto il profilo giuridico, tale operazione non trova un autonomo inquadramento nel codice civile, ma occorre fare riferimento alla lettura congiunta delle norme che regolano il conferimento di beni e quelle relative alla cessione d'azienda.

Ciò premesso, la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante la disciplina fiscale in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, all'articolo 4, prevede che il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo.

Il successivo articolo 9 dispone che: «1. *Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.*».

1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.»

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza d'interpello, l'onere tributario derivante dal pagamento dell'acconto si ricollega, quindi, ai premi assicurativi che verranno riscossi dalle Sedi Secondarie UE di GAMMA operanti in libera prestazione di servizi.

Tenuto conto delle affermazioni di Parte, ed in particolare quanto ai seguenti punti:

- *i rami d'azienda costituiti dall'intero complesso aziendale e patrimoniale della Sede Secondaria Italiana e delle Sedi Secondarie belga, olandese, tedesca, francese e danese di ALFA (incluso il portafoglio assicurativo italiano gestito dalle predette Sedi Secondarie in libera prestazione di servizi) saranno conferiti a GAMMA, e attribuiti rispettivamente alla Sede Secondaria Italiana e alle Sedi Secondarie UE della suddetta Compagnia istituite in Belgio, Olanda, Germania, Francia e Danimarca;*
- *il portafoglio assicurativo italiano gestito in libera prestazione di servizi dalla sede legale inglese di ALFA sarà attribuito alla Sede Secondaria istituita da GAMMA nel Regno Unito;*
- *la sede legale inglese e le Sedi Secondarie UE della società conferente ALFA cesseranno di esercitare l'attività assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi.*

(v) Agli effetti dell'operazione di conferimento prospettata, ALFA intende includere nel complesso delle attività oggetto di conferimento a favore di GAMMA anche le posizioni creditorie derivanti dai versamenti d'imposta effettuati a titolo di acconto dell'Imposta sulle Assicurazioni per l'esercizio 2019, nel mese di novembre 2018, dalla sede inglese della conferente ALFA e dalle proprie Sede Secondarie UE in conformità all'art. 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Tenuto conto altresì, che, per effetto dell'operazione di riorganizzazione societaria dell'istante, il portafoglio assicurativo italiano gestito in libera

prestazione di servizi dalla Sede inglese e dalle Sedi Secondarie belga, olandese, tedesca, francese e danese di ALFA è trasferito rispettivamente alle Sedi Secondarie UE della società conferitaria GAMMA, si è dell'avviso che il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi per l'anno 2019 possa essere trasferito alle conferitarie Sedi Secondarie UE di GAMMA.

I suddetti crediti potranno, quindi, essere scomputati dalle Sedi Secondarie UE di GAMMA dai versamenti dell'imposta a partire dal mese di febbraio 2019.

Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013.

Al riguardo, si rammenta che le attività di controllo sostanziale, di liquidazione e di gestione dei rimborsi dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961, dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi, sono attribuite all'ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio.

Le suddette comunicazioni dovranno indicare chiaramente quali sono i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore delle sedi secondarie UE della società conferitaria.

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, nella denuncia annuale dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati (*cf.* articolo 4-*bis*, comma 6-*bis* della legge n. 1216 del 1961), relativa all'anno 2018, la Sede inglese e le Sedi Secondarie belga, olandese, tedesca, francese e danese della conferente ALFA, dovranno indicare l'ammontare dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in relazione ai contratti assicurativi gestiti in libera prestazione di servizi in essere fino al 31 dicembre 2018, nonché l'importo dell'acconto versato nel 2017 per l'anno di riferimento.

Le Sedi Secondarie UE di GAMMA indicheranno, invece, l'ammontare dell'acconto relativo all'anno 2019, acquisito per effetto dell'operazione di conferimento, nella denuncia relativa ai premi assicurativi incassati nel 2019, il cui termine di presentazione è previsto entro il 31 maggio 2020.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente